



PROVINCIA DI LIVORNO

SERVIZIO AFFARI GENERALI

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELLA "ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO", ART. 5 L. 264/91.

Vista la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali"

Visto il DPR 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il GDPR "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" UE/2016/679;

Vista la Legge n. 264/1991 (Disciplina dell'Attività di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), in particolare gli artt. 3 e 5, relativi rispettivamente al possesso del requisito attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività e alle modalità di conseguimento previo esame;

Visto il Decreto 16 aprile 1995, n. 338 con il quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha adottato il "Regolamento concernente i programmi d'esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'Attività di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";

Visto il D.lgs. 112/98, art. 105 co. 3 con il quale sono state attribuite alle Province le competenze per l'espletamento degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Visto il Regolamento Provinciale per la gestione dell'esame L. 264/91, adottato con delibera Consiglio Prov. n. 11 del 16/03/2023, in ultimo modificato con delibera Consiglio Prov. n. 12 del 02/04/2026, che prevede tra i requisiti la residenza in uno dei Comuni della Provincia di Livorno;

Art. 1 Oggetto

E' indetto l'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, cui si accede sulla base dei requisiti e titoli di seguito elencati.

Art. 2

Requisiti e titoli per l'ammissione all'esame

Possono essere ammessi a sostenere l'esame di idoneità i residenti in un Comune della Provincia di Livorno (o in Comuni di Province che abbiano stipulato apposite convenzioni) che siano in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- a) cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea ed essere comunque stabiliti in Italia;
- b) aver raggiunto la maggiore età;
- c) essere in possesso, alla data di esame, di diploma di istituto secondario di secondo grado (quinquennale o quadriennale) o titolo di studio equiparato/equipollente;
- c) non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- d) non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- e) non essere stati interdetti o inabilitati;
- f) non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dal D.Lgs. N. 159/2011 ss.mm., cd. "Codice delle leggi antimafia";

Coloro che avessero conseguito detto titolo di studio in un paese diverso dall'Italia, dovranno presentare apposita documentazione attestante il "riconoscimento del titolo di studio straniero" (dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare italiana).

I seguenti soggetti possono produrre, in sostituzione del diploma di istruzione superiore di secondo grado, se sprovvisti, l'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come reiterato dal comma 1 del medesimo art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11:

- eredi o aventi causa del titolare dell'impresa individuale che, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica, proseguano l'attività provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, entro tale periodo;
- soci o amministratori di società che, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, proseguano l'attività provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, entro tale periodo;

- soci e familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, abbiano dimostrato di aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell'impresa.

Art. 3

Modalità di presentazione delle domande di ammissione all'esame

La domanda di ammissione all'esame, redatta sulla base dello schema di cui all'allegato A, con assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta di bollo, qualunque sia la modalità di trasmissione prescelta, deve essere indirizzata alla Provincia di Livorno e deve **pervenire entro e non oltre il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sul sito web del presente bando**, e precisamente entro e non oltre le ore 13.00

del **22 luglio 2026** ,

mediante una delle seguenti modalità:

1. direttamente all'Ufficio Protocollo della Provincia di Livorno, il quale rilascerà una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione;
2. mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando sulla busta di spedizione il riferimento: "ESAME DI IDONEITÀ ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ", indirizzata a: Provincia di Livorno, Ufficio Trasporto Privato, Piazza del Municipio 4 – 57123 Livorno;
3. tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata della Provincia di Livorno esclusivamente all'indirizzo provincia.livorno@postacert.toscana.it con una delle seguenti modalità:
 - a) domanda sottoscritta dall'interessato mediante firma digitale basata su un certificato rilasciato da un certificatore accreditato; in tal caso, sarà ritenuta valida solo se inviata in formato pdf;

oppure

- b) domanda con sottoscrizione autografa dell'interessato che può essere inviata anche in copia immagine, corredata, obbligatoriamente, di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; in tal caso, il sottoscrittore della domanda dichiara di impegnarsi a conservare gli originali dei documenti ed a presentarli alla Pubblica Amministrazione il giorno di svolgimento della prova d'esame.

Le domande, trasmesse con posta elettronica senza firma digitale, senza firma autografa e/o in formati diversi da quelli indicati e/o indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella sopra indicata e/o trasmesse oltre il termine perentorio di presentazione sopra indicato saranno escluse dalla procedura d'esame.

Nel caso in cui la domanda d'esame venga inviata via PEC il richiedente DEVE provvedere ad indicare nello schema di domanda i numeri identificativi della marca da bollo utilizzata, provvedendo ad annullare la stessa e conservandone l'originale, che sarà consegnato al Servizio competente il giorno di svolgimento della prova d'esame.

3. Il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo l'istanza stessa non giunga all'ufficio preposto entro il termine stabilito; a tal fine faranno fede SOLO la data e l'ora di ricezione rilevate dall'ufficio della Provincia di Livorno preposto al ricevimento delle domande;

Attenzione: non fa fede la data indicata sul timbro postale.

La Provincia di Livorno non si assume responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa della Provincia medesima, oppure per inesatta indicazione dell'indirizzo presso il quale la domanda va inoltrata.

Alla domanda (Allegato A) deve essere allegata:

- copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità;
- attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri di istruttoria, che in nessun caso saranno rimborsati, da effettuare secondo le modalità indicate sul sito istituzionale dell'Ente.

In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta. Decorso inutilmente tale termine il candidato è automaticamente escluso dall'esame.

L'esclusione dalla partecipazione all'esame è disposta nei seguenti casi:

- a) accertata insussistenza di uno o più dei requisiti/titoli di cui all'art. 2 del presente Bando;
- b) domanda di ammissione all'esame pervenuta fuori termine o non sottoscritta;
- c) mancata regolarizzazione della domanda nel termine perentorio concesso dall'Ente;
- d) mancato pagamento dei diritti di segreteria per l'ammissione all'esame entro il termine di scadenza di presentazione della domanda.

In caso di non ammissione all'esame l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato con atto motivato, a mezzo raccomandata A.R. o con PEC.

Art. 4 **Sede e diario esami**

La **data**, la **sede** e l'**orario** dell'esame saranno pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia. I candidati che avranno presentato la domanda ed ai quali non sarà comunicata l'esclusione dall'esame per difetto dei requisiti richiesti saranno tenuti a presentarsi senz'altra comunicazione, per sostenere le prove previste, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati sul sito istituzionale, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Non sarà consentito l'accesso ai candidati privo di documento o che si presenteranno dopo l'inizio della prova.

La mancata presentazione dei candidati nel giorno, ora e sede pubblicati sul sito dell'Ente, a qualsiasi causa dovuta, sarà considerata come rinuncia all'esame.

Per partecipare all'esame in una successiva sessione dovrà essere ripresentata apposita domanda.

L'elenco degli ammessi viene approvato dal Responsabile del Servizio con proprio atto motivato, con conseguente pubblicazione dello stesso sul sito internet dell'Ente.

La pubblicazione della data di svolgimento della prova d'esame e l'elenco dei candidati ammessi sul sito istituzionale dell'Ente ha valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali variazioni relative alla data della prova o alla sede di svolgimento verranno pubblicate esclusivamente sul sito Internet www.provincia.livorno.it ed avranno valore di notifica a tutti gli effetti. Improvvise variazioni intervenute entro il settimo giorno antecedente la data d'esame sono comunicate personalmente a cura dell'Ente, presso il domicilio digitale o fisico che il candidato ha indicato nella domanda.

Art. 5

Modalità di effettuazione dell'esame di idoneità professionale

L'esame consiste nello svolgimento di una prova scritta, della durata di un'ora, su quesiti a risposta multipla che vertono su nozioni di:

- circolazione stradale;
- trasporto merci;
- navigazione;
- P.R.A.;
- regime tributario

come indicato nell'**allegato B** "*Discipline d'esame ai sensi del D.M 338/96 all.1*" del Regolamento provinciale.

A ciascun candidato viene consegnata una scheda contenente 6 (sei) quesiti per ciascuna delle 5 (cinque) discipline oggetto dell'esame, per un totale di 30 (trenta) quesiti. La prova si intende superata rispondendo in maniera esatta ad almeno 5 (cinque) quesiti per ogni disciplina formante oggetto del programma di esame.

La Commissione esaminatrice mette a disposizione dei concorrenti i materiali necessari per l'espletamento della prova.

Durante la prova i candidati non possono consultare testi o appunti di alcun genere, né avvalersi di supporti cartacei, di telefoni cellulari, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né comunicare tra loro, né introdurre alcun oggetto nell'aula ove si svolge la prova. In caso di violazione la Commissione dispone l'immediata esclusione del candidato dall'esame.

La seduta si intende comprensiva della correzione degli elaborati.

Art. 6

Esito e rilascio attestati

Il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento, pubblica l'elenco dei candidati idonei /non idonei sulla pagina web della Provincia il giorno successivo all'esame. Dalla data di pubblicazione dell'atto decorre il termine per eventuali impugnative. L'ufficio competente rilascerà l'attestato solo previo controllo sulla veridicità dei requisiti dichiarati dal candidato nella domanda. Qualora in sede di controllo emerga che il candidato risultato idoneo ha falsamente attestato il possesso di uno o più requisiti prescritti, ovvero ha partecipato all'esame in difetto dei requisiti previsti dal presente bando o dal Regolamento, l'Amministrazione dispone l'annullamento della prova di esame riferita al candidato e la cancellazione del relativo nominativo dall'elenco definitivo degli idonei.

Art. 7

Tutela della privacy

I dati di cui venga in possesso l'Amministrazione Provinciale di Livorno in occasione del presente bando verranno trattati nel rispetto del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679). Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissione alla presente procedura e la presentazione della domanda costituisce consenso al trattamento. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'Art. 15 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali , di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge. Il titolare del trattamento è la Provincia di Livorno. Il responsabile del trattamento è la Provincia di Livorno, Piazza del Municipio 4, Livorno, alla quale l'interessato potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. Art. 15 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679).

Art. 8

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari, ed ai Regolamenti della Provincia di Livorno.